



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

16878-21

Composta da

Grazia Lapalorcia

- Presidente -

Sent. n. sez. 514

Giovanni Liberati

- Relatore -

CC - 10/3/2021

Stefano Corbetta

R.G.N. 36568/2020

Ubalda Macrì

Alessandro Maria Andronio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 novembre 2020 il Tribunale di Napoli, provvedendo sull'appello cautelare proposto dal pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del 24 luglio 2020, con la quale il medesimo Tribunale, quale giudice del dibattimento, aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a (omissis) in relazione ai gravi indizi di realizzazione da parte dello stesso di plurime ipotesi del reato di cui all'art. 10 *quater* d.lgs. n. 74 del 2000, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto nuovamente l'applicazione nei confronti dell'(omissis) della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 5, 6, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 allo stesso contestati.

2. Avverso tale ordinanza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

2.1. Ha esposto che nel corso delle indagini, con ordinanza del 18 febbraio 2019, gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di cui all'art. 274, lett. a) et c), cod. proc. pen., in ordine alle contestazioni di cui ai capi 1 (concernente il reato di cui all'art. 416 cod. pen.) e 5, 6, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 (relativi a indebite compensazioni sanzionate dall'art. 10 *quater* d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto, quale soggetto abilitato e in concorso con altri, aveva apposto il visto di conformità su varie dichiarazioni Iva di società del (omissis) che attestavano l'esistenza di crediti iva ritenuti inesistenti); tutti i coimputati avevano definito il giudizio instaurato nei loro confronti nella forma del giudizio abbreviato, mentre egli aveva optato per il giudizio ordinario; nel corso di tale giudizio il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 settembre 2019, non impugnata dal pubblico ministero, lo aveva autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione dalle 9 alle 12 per svolgere la sua attività lavorativa (essendo stato cancellato dall'albo dei professionisti autorizzati alla apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ed essendo, pertanto, state considerate attenuate le esigenze cautelari); con successiva ordinanza del 4 dicembre 2019 era stato ampliato l'orario di autorizzazione all'esercizio dell'attività lavorativa; in seguito, con ordinanza del 15 dicembre 2019, era anche stato autorizzato a recarsi a (omissis) per ragioni familiari; con ordinanza del 27 dicembre 2020 il Tribunale aveva poi dichiarato cessata l'efficacia della misura cautelare in relazione al reato di associazione a delinquere di cui al capo 1) per l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 303 cod. proc. pen. (reato dal quale tutti gli altri coimputati erano stati assolti, perché il fatto non sussiste, con sentenza del 6 maggio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli); con sentenza del 20 luglio 2020

il Tribunale di Napoli lo aveva condannato alla pena di quattro anni e sette mesi di reclusione in relazione a tutti i reati contestati e, con successiva ordinanza del 24 luglio 2020, aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari; tale ordinanza era stata impugnata dal pubblico ministero ed era stata annullata dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza gravata, con la quale era stata ripristinata per i soli reati fine l'originaria misura cautelare degli arresti domiciliari.

2.2. Tanto premesso, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) et e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla valutazione di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, non essendo stato adeguatamente verificato se la situazione ritenuta esistente al momento della iniziale adozione della misura fosse ancora esistente ed essendo, per contro, stato documentato il mutamento del quadro cautelare, per effetto della esclusione del ricorrente dall'elenco dei professionisti abilitati nella Provincia di Napoli a vidimare le dichiarazioni iva, già positivamente apprezzato dal medesimo Tribunale, che da oltre un anno aveva autorizzato il ricorrente ad allontanarsi dalla abitazione per diverse ore per svolgere attività lavorativa e anche motoria; ha sottolineato anche l'insufficiente considerazione della sottoposizione alla misura per oltre 16 mesi, l'assenza di qualsiasi violazione delle prescrizioni che gli erano state imposte e la cessazione dei rapporti con gli ipotetici appartenenti al sodalizio criminoso, oltre che l'illogicità della sottolineatura da parte del Tribunale della condanna dell'imputato da parte del Tribunale, non incidente sulla attualità delle esigenze cautelari.

2.3. Con memoria del 3 marzo 2021 il difensore del ricorrente, nel replicare alle richieste del Procuratore Generale, ha evidenziato che il Tribunale, nell'accogliere l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari con le autorizzazioni ad assentarsi dalla abitazione di cui alle sole ordinanze emesse il 30 settembre 2019 e il 4 dicembre 2019 dal medesimo Tribunale, cosicché risultava essere stata illegittimamente revocata anche l'ordinanza del 18 maggio 2020 con la quale il Tribunale aveva autorizzato l'imputato ad allontanarsi dalla propria abitazione, per svolgere attività motoria all'aperto, con la conseguenza che l'ordinanza doveva essere revocata in relazione a tale punto, a causa della violazione del giudicato formatosi in ordine alla suddetta autorizzata rilasciata con l'ordinanza del 18 maggio 2020. Nel merito ha ribadito la fondatezza del ricorso, sottolineando di essersi limitato ad apporre il visto di conformità su dichiarazioni iva predisposte da terzi (cioè coloro che curavano la contabilità delle società e che, dopo l'apposizione del visto di conformità da parte del ricorrente, avevano curato la realizzazione degli accolti e l'invio dei modelli F24, con cui si sono concretizzate le contestate indebite compensazioni).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il Tribunale di Napoli, nell'accogliere l'appello del pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale, quale giudice della cognizione, aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente con ordinanza del 18 febbraio 2019, dopo aver richiamato le proprie precedenti e ripetute valutazioni di gravità della condotta e di pericolosità dell'imputato, fondate sulla sistematicità dell'attività delittuosa dallo stesso realizzata, tra l'altro proseguita nonostante gli accessi e le visite ispettive della Guardia di Finanza presso le società di cui si occupava professionalmente (che avevano solamente determinato un mutamento della strategia fino ad allora posta in atto, ma non anche la desistenza dalle condotte illecite), attività che era stata caratterizzata anche dalla incondizionata disponibilità fornita al sodalizio di cui il ricorrente è stato ritenuto partecipe, al quale aveva prestato le proprie competenze professionali e le proprie abilitazioni per consentire la commissione dei reati fine (i delitti di indebita compensazione di cui all'art. 10 *quater* d.lgs. n. 74 del 2000), ha adeguatamente considerato le circostanze che avrebbero fatto venir meno le esigenze cautelari, poste a fondamento dell'ordinanza annullata e sottolineate anche dall'imputato nel corso del giudizio di appello cautelare, disattendendole con motivazione adeguata e logica, rispetto alla quale il ricorrente ha riproposto i medesimi rilievi, in termini di dissenso valutativo ma senza individuare violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione.

Il Tribunale ha, infatti, illustrato la modesta rilevanza della attuale esclusione del ricorrente dal novero dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni di compensazione tributaria di ammontare superiore a 5.000,00 euro, peraltro limitata alla Provincia di Napoli, non essendosi il ricorrente medesimo cancellato dall'albo dei commercialisti e potendo, di conseguenza, in virtù della sua abilitazione professionale, commettere reati analoghi, anche se non identici, ma comunque pur sempre rientranti nell'ambito dei reati tributari, dunque della stessa specie di quello che gli è stato contestato e in relazione al quale è stata affermata la sua responsabilità con la sentenza di condanna di primo grado. E' stata, poi, giudicata irrilevante l'autorizzazione rilasciata allo stesso ricorrente a svolgere attività lavorativa nel corso della sottoposizione agli arresti domiciliari, in quanto correlata alle esigenze di sostentamento del ricorrente medesimo e, comunque, non logicamente incompatibile con l'affermazione del permanere del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle addebitategli, ribadendone l'estrema gravità, evidenziata anche nella sentenza di condanna del medesimo Tribunale.

Dopo aver ribadito anche la valutazione negativa sulla personalità dell'imputato e sulla sua pericolosità, desunta sia dalla prosecuzione dell'attività illecita nonostante l'avvio degli accertamenti tributari nei confronti delle società con le quali lo stesso collaborava e a favore delle quali prestava la propria attività professionale, sia dalla mancanza di qualsiasi segno di dissociazione dalle condotte delittuose, di cui il ricorrente aveva continuato a sostenere la piena liceità, Il Tribunale ha quindi concluso per il permanere, nonostante il tempo trascorso, del pericolo di recidivanza e per la adeguatezza della misura custodiale degli arresti domiciliari, peraltro attenuata dalla facoltà di allontanarsi dalla abitazione per recarsi al lavoro.

Si tratta di considerazioni del tutto idonee a giustificare la rinnovata valutazione di pericolosità del ricorrente, dalla quale è stato tratto il giudizio di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza, oltre che di adeguatezza della misura coercitiva disposta, con le quali il ricorrente ha, in realtà, omesso di confrontarsi in modo critico, ponendosi in termini di mero dissenso valutativo rispetto agli argomenti impiegati dal Tribunale per giustificare l'accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, che sono però del tutto idonei a giustificare la persistenza delle esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura e non sono manifestamente illogici. Il persistere di un serio pericolo di reiterazione di condotte della medesima specie è stato, infatti, adeguatamente giustificato in considerazione del ruolo svolto dal ricorrente nell'ambito del sodalizio di cui è stato ritenuto partecipe e della prosecuzione delle attività illecite nonostante l'avvio dei controlli tributari, in tal modo evidenziando adeguatamente i caratteri della personalità del ricorrente che lo fanno ritenere particolarmente incline alla reiterazione di condotte della stessa specie; tali rilievi non sono manifestamente illogici, posto che l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa per un limitato numero di ore al giorno non si pone in contrasto logico con l'affermazione del pericolo di reiterazione di condotte illecite, essendo stato correttamente evidenziata l'opportunità di una limitazione della libertà di movimento del ricorrente e la sottoposizione dello stesso a regolari controlli della polizia giudiziaria, onde evitare che riprenda i contatti con i coimputati, o con altri, per programmare nuove condotte delittuose, dunque la necessità della sottoposizione a una misura coercitiva, non incompatibile con lo svolgimento della sola attività lavorativa e per un numero limitato di ore al giorno.

I rilievi del ricorrente risultano, in definitiva, infondati, essendo state adeguatamente giustificate le ragioni della nuova sottoposizione del ricorrente a una misura coercitiva, indicando le ragioni sulla base delle quali sono state ritenute persistenti le esigenze cautelari e adeguata la misura disposta.

3. La doglianza, formulata con la memoria di replica, in ordine alla illegittimità della revoca della autorizzazione a svolgere attività motoria all'esterno della abitazione del ricorrente, oggetto della ordinanza del Tribunale di Napoli del 18 maggio 2020, è inammissibile, essendo estranea ai motivi di ricorso e non potendo, quindi, essere esaminata, giacché ciò determinerebbe un indebito e non consentito ampliamento dell'indagine rimessa a questa Corte, che è circoscritta alle questioni sollevate con il ricorso, tra le quali non rientrava quella della illegittimità della revoca della autorizzazione a svolgere attività motoria all'aperto (in quanto preclusa dal giudicato cautelare formatosi sul punto). Tale doglianza è, comunque, manifestamente infondata, sia perché sulla legittimità e adeguatezza di tale autorizzazione non si era formato alcun giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione; sia perché il Tribunale, nell'esaminare l'appello del pubblico ministero, ha riconsiderato il quadro cautelare e, nel ripristinare la misura degli arresti domiciliari, con la sola autorizzazione a svolgere attività lavorativa, ha, implicitamente, ritenuto incompatibile con la pericolosità del ricorrente (quale precedentemente illustrata) l'autorizzazione alla attività motoria all'esterno della sua abitazione, in tal modo adeguatamente giustificando l'esclusione di tale possibilità.

4. Il ricorso deve, dunque, essere respinto, a cagione dell'infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato e della inammissibilità dei rilievi sollevati con la memoria.

Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/3/2021

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

